

COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI E DIRETTORE DEL CORSO

- 1) Il corpo istruttori è composto da personale in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) **Comandante/1° ufficiale di coperta:**
 - certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità;
 - almeno 1 anno di navigazione su navi di stazza pari o superiore a 3000GT, negli ultimi 5, a livello manageriale;
 - b) **Direttore/1° ufficiale di macchina:**
 - certificato di competenza per navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW in corso di validità;
 - almeno 1 anno di navigazione su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW, negli ultimi 5, a livello manageriale;
 - c) **Medico:** Laureato in medicina e chirurgia (LM-41) iscritto da almeno 12 mesi all'albo **oppure**
Infermiere: con laurea triennale (classe L/SNT1) iscritto da almeno 12 mesi all'albo;
 - d) **Esperto in comunicazione e formazione per adulti:** Laureato in una delle seguenti lauree e che abbiano maturato almeno 1 anno di docenza nel settore della gestione delle risorse umane, leadership e lavoro di gruppo:
 - L40 laurea in sociologia
 - L24 laurea in scienze e tecniche psicologiche
 - L20 laurea in scienze della comunicazione
 - LM51 laurea magistrale in psicologia
 - L18 laurea triennale (classe L/SNT1) in scienze dell'economia e gestione aziendale
 - LM59 laurea in comunicazione pubblica e d'impresa
 - LM85 laurea in scienze pedagogiche
 - LM57 laurea in scienze dell'educazione per adulti e formazione continua
 - LM77 Laurea magistrale in scienze economico aziendali.
- 2) Gli istruttori già riconosciuti idonei ai sensi del regolamento previgente al Decreto Direttoriale 760/2024 e che non rientrano nelle casistiche sopra riportate, possono richiedere l'accreditamento in un unico dei precedenti profili del corpo istruttore dando evidenza della partecipazione ad almeno 5 corsi in qualità di istruttore/docente nelle materie ora delegate a tale profilo.
- 3) Gli istruttori di cui al comma 1, in possesso dei requisiti specifici di cui sopra e gli assimilati a tali profili ai sensi del comma 2, ottengono l'accreditamento per un periodo non superiore a 5 anni. Trascorso tale arco temporale, ottengono un nuovo accreditamento per ulteriori 5 anni, dimostrando di aver maturato nei 5 anni precedenti i sottoelencati requisiti:
 - a) Per l'istruttore di cui al comma 1 del punto a) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
 - del certificato di competenza di cui al comma 1 lettera a) in corso di validità; **oppure**
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata istanza e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 15 edizioni di corsi PSSR di cui 3 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame.
 - b) Per l'istruttore di cui al comma 1 del punto b) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
 - del certificato di competenza di cui al comma 1 lettera b) in corso di validità; **oppure**
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata istanza e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 15 edizioni di corsi PSSR di cui 3 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame.
 - c) Per l'istruttore di cui al comma 1 del punto c) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
 - dell'iscrizione presso l'albo dei Medici Chirurghi; **oppure**
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata istanza e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 15 edizioni di corsi PSSR.
 - d) Per l'istruttore di cui al comma 1 del punto d) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
 - dell'iscrizione presso l'albo professionale di propria competenza; **oppure**
 - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata istanza e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 15 edizioni di corsi PSSR.
- 4) Le edizioni dei corsi riportate nel comma precedente sono riferite ad un arco temporale di 5 anni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora l'accreditamento precedente sia avvenuto in un arco temporale inferiore per effetto del D.D. 850/2024, le edizioni dei corsi necessari per il riaccredito sono ridotte in maniera proporzionale al periodo di effettivo accreditamento del docente.
- 5) Ai fini del computo delle edizioni del corso per il nuovo accreditamento, previsto dal comma 3, possono essere presi in considerazione anche i corsi erogati presso altri Centri di Addestramento già autorizzati dal Comando generale.
- 6) Il nuovo accreditamento, previsto dal comma 3, può essere operato in favore del docente presso un Centro di Addestramento autorizzato diverso rispetto a quello dove ha maturato l'esperienza richiesta.
- 7) Tutti gli istruttori devono aver frequentato il corso di formazione per formatori ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW e secondo le previsioni del Decreto Direttoriale 21.10.2024, n. 1651 e ss.mm.ii..
- 8) Il direttore/vicedirettore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, deve essere nominato scegliendo fra il legale rappresentante della ditta o altro soggetto avente le caratteristiche contemplate nei principi del manuale di gestione della qualità/ovvero documento che descriva il sistema di gestione della qualità, e deve aver frequentato il corso di formazione per formatore. Sussiste la possibilità della nomina anche di più sostituti del direttore del corso che sostituiscono lo stesso in caso di indisponibilità o impedimento o alternanza (istruttore/direttore) e che siano in possesso dei medesimi requisiti. La nomina del direttore e dei suoi sostituti dovrà essere formalizzata con lettera d'incarico da parte del legale rappresentante del centro di addestramento. Qualora l'istruttore è accreditato anche come direttore o vice direttore lo stesso potrà svolgere solo una delle due funzioni (direttore/vice direttore o istruttore) durante l'erogazione del singolo corso.
- 9) Gli istruttori di cui al comma 1) dovranno erogare i seguenti punti del programma:

ALLEGATO A

 - a. Comandante/1° ufficiale di coperta: Punti 1, 2, 3, 4.3 e 4.4
 - b. Direttore di macchina/1° ufficiale di macchina: Punti 3, 4.1 e 4.2
 - c. Medico o Infermiere: Punti 6.3 e 7
 - d. Esperto in comunicazione e formazione: Punti 5, 6.1, 6.2, 8

ALLEGATO A-BIS

 - a. Esperto in comunicazione e formazione: Punti 1
- 10) L'eventuale presenza di punti del programma in comune tra più docenti è indice che tali argomenti possono essere affrontati in maniera congiunta o alternativa fra i docenti.

